



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 9/7 DEL 12.2.2013

Oggetto: Attivazione della zona franca nel territorio dell'Isola di Sardegna e le sue isole minori circostanti.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, richiama la gravissima crisi che continua ad investire i settori produttivi della Sardegna e larghe fasce della popolazione con crescenti disagi di tipo economico e sociale.

Il Presidente richiama, altresì, i presupposti normativi del Trattato di Lisbona che sanciscono l'impegno solenne dell'Unione Europea alla riduzione dei divari tra le Regioni ed al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come recita l'art. 174 dello stesso Trattato che stabilisce che "Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna".

Il Presidente evidenzia, inoltre, che l'istituzione della zona franca consente di compensare lo svantaggio relativo alla natura insulare e ultraperiferica della Sardegna, di limitare il fenomeno dello spopolamento dell'isola e di mantenere la pace sociale.

Entro tale quadro assumono una particolare importanza le recenti novità introdotte dal nuovo codice doganale comunitario n. 450/2008 che, ai sensi dell'art. 188, sarà definitivamente operativo entro il termine del 24 giugno 2013.

Ricordato che il regime speciale della Regione Sardegna trova fondamento in ragioni storiche ed internazionali, precedenti al trattato istitutivo della stessa Comunità Europea, il Presidente sottolinea che in via prioritaria e principale i regimi agevolativi da riservare alla Sardegna da parte dell'Unione Europea debbano riguardare l'intero territorio regionale proprio per tenere conto, oltre



che dello stato d'isolamento, dell'insularità e della scarsa densità demografica della Regione.

È lo stesso Trattato istitutivo della Comunità Europea che garantisce la salvaguardia degli impegni pattizi precedentemente sorti allo stesso e dispone, infatti, che "Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra" e che, pertanto, nel diritto internazionale pattizio è fatto divieto di modificare gli obblighi precedentemente assunti.

Il Presidente ricorda che con il D.Lgs. n. 75/1998 veniva data attuazione all'art. 12 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale nel 26 febbraio 1948, e che lo stesso art. 12 prevede che "saranno istituiti nella Regione punti franchi".

A tal fine, e con riferimento alla perimetrazione della zona franca, il Presidente propone che la stessa per ragioni evidenti di opportunità ed economicità, sia disposta indicando quali punti di entrata e di uscita, i porti e gli aeroporti dell'isola attualmente esistenti e già sottoposti a vigilanza doganale, in quanto i confini marini consentono di poter delimitare fisicamente ed efficacemente l'area senza dover sopportare nuovi oneri di bilancio e spese aggiuntive per la Regione e che, pertanto, le esigenze di delimitazione della zona franca regionale della Sardegna siano garantite fisicamente dai confini naturali dell'isola.

Il Presidente riferisce che nella medesima direzione si sono espressi formalmente e recentemente, con atti deliberativi conseguenti, oltre 240 Consigli comunali dell'isola e che, pertanto, anche in base al dettato dell'art. 1 della Costituzione che prevede che "la sovranità appartiene al Popolo, ritiene di dover dare corso alle sopra richiamate volontà delle comunità locali.

La Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane, già dal 2001, si è espressa dichiarando che ai sensi del succitato D.Lgs. n. 75/1998 l'intero territorio dell'Isola della Sardegna dovesse venire individuato come zona franca extraterritoriale analogamente ai territori dei Comuni di Livigno e Campione d'Italia data la loro particolare posizione geografica, così come accordato anche a tutti i territori dell'Unione Europea posti in analoga situazione geografica.

A tal proposito il Presidente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 27 luglio 2001 ove si afferma che non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto speciale e che la competenza programmatica dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale.

Il Presidente, infine, richiama gli orientamenti giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia



dell'Unione Europea (per tutte, Corte di Giustizia C – 88/03 del 6 settembre 2006, “Azzorre”) in tema di fiscalità territoriale agevolata.

Il Presidente, pertanto, ritiene necessario proporre di procedere alla modifica dell'articolo 3 del Regolamento CE n. 450/2008, prevedendo che fra i territori extra-doganali dell'Italia sia indicato “il territorio dell'isola della Sardegna e le sue isole minori circostanti” in quanto i suddetti territori risultano giuridicamente equiparati a quelli definiti extra-doganali dallo stesso Regolamento CE n. 450/2008, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 1133/69 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 43/1973. In quanto territori extra-doganali, i suddetti territori risultano esclusi dai dazi doganali, accise, IVA, come previsto dagli artt. 2 e 169 del D.P.R. n. 43/1973, nonché dal D.Lgs. n. 504/1995 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 18/2010.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria

DELIBERA

- di dare atto delle circa 240 deliberazioni assunte dai Consigli Comunali della Sardegna, in ordine all'attivazione della zona franca;
- di dare mandato al Presidente di comunicare alle autorità Europee e a quelle Doganali nazionali e regionali la volontà popolare di rendere immediatamente operative sul territorio dell'intera isola le prerogative già individuate nel Regolamento CE n. 2913/1992 e nel relativo Regolamento di attuazione n. 2454/1993, entrambi richiamati nel D.Lgs. n. 75/1998, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti, anche al fine di procedere alla modifica dell'art. 3 del Regolamento n. 450/2008, inserendo nello stesso articolo il territorio dell'isola della Sardegna e delle sue isole minori circostanti quale territorio extradoganale dell'Italia, e provvedendo a pubblicare la suddetta integrazione sulla prossima GUCE.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci